

**ORDINANZA DEL SINDACO**

**N. 16 DEL 25-06-2025**

**Ufficio: AMMINISTRAZIONE**

**Oggetto: Applicazione delle misure di prevenzione rischio incendi boschivi in vista del periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi.**

L'anno duemilaventicinque addì venticinque del mese di giugno, il Sindaco **Zulli Mario**

**VISTO** il D. lgs 18 agosto 2000, n. 267, "Testo Unico degli Enti Locali" con particolare riferimento all'art. 50, comma 5;

**VISTA** l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale in qualità di Autorità di Protezione Civile, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. del 2 gennaio 2018, n. 1, N. 01/APC/2025 recante "*Legge 21 novembre 2000, n. 353*" "Legge quadro in materia di incendi boschivi" e L.R. 4 gennaio 2014, n. 3. Campagna antincendio boschivo - dichiarazione "Stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi" anno 2025, con il quale è dichiarato lo "Stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi" per il corrente anno 2025 dal 15 giugno 2025 al 15 ottobre 2025 sull'intero territorio regionale e fissata quale data di apertura della Campagna antincendio annuale il giorno 7 luglio 2025 e quella di chiusura il giorno 14 settembre 2025 sull'intero territorio regionale, salvo proroghe o anticipi;

**VISTO** il documento del Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare recante "Attività antincendio boschivo per la stagione estiva 2025. Individuazione dei tempi di svolgimento delle attività di lotta attiva agli incendi boschivi e raccomandazioni per un più efficace contrasto agli incendi boschivi e in zone di interfaccia urbano-rurale, nonché ai rischi conseguenti";

**VISTO** il D. lgs n.1 del 2018 "Codice di protezione civile" che all' art.3, comma 1, lettera c) individua il Sindaco quale Autorità di protezione civile e che lo stesso decreto all'art.6, comma 1, definisce le attribuzioni di predetta Autorità;

**VISTA** la Legge 21 novembre 2000, n. 353, "Legge quadro in materia di incendi boschivi";

**VISTA** la Legge regionale 4 gennaio 2014, n. 3, "Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della Regione Abruzzo";

**VISTA** la Legge regionale 20 dicembre 2019, n. 46, "Istituzione dell'Agenzia Regionale di protezione civile ed ulteriori disposizioni in materia di protezione civile";

**VISTO** il D. lgs 2 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii. "Norme in materia ambientale";

**VISTO** il R.D. n. 3267 del 30/12/1923 che dispone in ordine al Regolamento ed alle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale e ss.mm.ii.;

**VISTO** il D. lgs n.1 del 2018 "Codice di protezione civile" art.16 comma 1 individua il rischio incendi boschivi quale tipologia di rischio di interesse del Servizio nazionale di protezione civile;

**VISTO** il Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi – 2023/2025;

**VISTO** il Decreto n. 6/APC del 19.06.2025 "ADDENDUM ANNO 2025 al "Piano Regionale per la Programmazione delle Attività di Previsione, Prevenzione e lotta Attiva contro gli Incendi Boschivi, art. 3 L. 353/2000 - Triennio 2023-2025"";

**CONSTATATO** che, in particolare nella stagione estiva, il fenomeno degli incendi boschivi inclusi quelli che si propagano anche su aree di interfaccia urbano-rurale, provocano gravi ed ingenti danni al patrimonio forestale, al paesaggio, alla fauna e all'assetto idrogeologico del territorio comunale, nonché rappresentano un grave pericolo per la pubblica e la privata incolumità;

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art. 56 della Legge regionale 4 gennaio 2014, n. 3, durante il "Periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi" nelle zone boscate, fatte salve le altre norme vigenti in materia, si attuano le seguenti prescrizioni e divieti:

- a. è vietato accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville o braci, nonché compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio;
- b. è vietato parcheggiare sui prati o nei boschi autovetture munite di marmitta catalitica;
- c. nelle discariche pubbliche o private è fatto obbligo di procedere alla sistematica ricopertura dei rifiuti con materiale inerte;
- d. nelle discariche è vietato procedere alla combustione dei rifiuti quale metodo di eliminazione degli stessi;
- e. è fatto obbligo al gestore della discarica di procedere all'immediato spegnimento di eventuali incendi che dovessero comunque insorgervi;
- f. nel periodo dal 1° giugno al 30 settembre di ogni anno è in ogni caso vietata l'accensione di fuochi entro il limite di 200 metri dall'estremo margine del bosco;
- g. nel periodo dal 1° giugno al 30 settembre di ogni anno è vietato gettare dai veicoli in movimento fiammiferi, sigari o sigarette accese.

## **DICHIARA**

**Lo stato di grave pericolosità per rischio incendi sull'intero territorio comunale fino al 15 ottobre 2025.**

## **ORDINA**

### **1) Divieti**

Anche allo scopo di scongiurare lo sviluppo di incendi di interfaccia, durante il periodo di grave pericolosità di incendio, in tutte le aree del Comune a rischio di

incendio boschivo di cui all'art. 2 della richiamata Legge n.353/2000 e/o immediatamente ad esse adiacenti, è tassativamente vietato:

- accendere fuochi di ogni genere;
- far brillare mine o usare esplosivi;
- usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
- usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
- fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
- esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
- transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;

## **2) Disposizioni per gli Enti di gestione di infrastrutture e servizi**

Alla Società di gestione di servizi idrici, a Telecom S.p.A., ad E-distribuzione, ad ANAS e alla Provincia di coadiuvare le strategie di prevenzione, provvedendo, lungo gli assi infrastrutturali di rispettiva competenza (ivi compresi i tratturi), con particolare riguardo nei tratti di attraversamento di aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo insistenti sul territorio comunale o in prossimità di esse, alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate, mediante la rimozione di erba secca, residui vegetali, rovi, necromassa, rifiuti ed ogni altro materiale infiammabile creando, di fatto, idonee fasce di protezione al fine di evitare che eventuali incendi si propaghino alle aree circostanti o confinanti. I gestori delle infrastrutture suddette dovranno effettuare anche le periodiche manutenzioni sulla vegetazione arborea mediante potatura delle branche laterali e spalatura, laddove questa tende a chiudere la sede stradale al fine di consentire il transito dei mezzi antincendio.

## **3) Attività ad alto rischio esplosivo**

Ai proprietari di attività commerciali insistenti o limitrofe alle aree rientranti nella definizione di cui all'art. 2 della L. 353/2000, ad alto rischio esplosivo e/o di infiammabilità di comunicare al Comune l'ubicazione della propria sede e di quelle periferiche, i riferimenti e recapiti del responsabile dell'attività e della sicurezza (con reperibilità H24) e produrre copia del piano di emergenza antincendio valido anche per le aree esterne. Il Comune provvederà a trasmettere tali dati al Servizio Protezione Civile della Regione Abruzzo onde consentire una migliore azione delle attività della Sala Operativa Regionale. Lungo il perimetro delle aree a contatto con aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo su cui insistono dette attività, dovranno inoltre essere adottate dai destinatari del presente ordine, tutte le misure di precauzione, compresa la realizzazione di apposite fasce di protezione nel rispetto delle regole tecniche di prevenzione incendi e delle norme statali e regionali, al fine di impedire l'innesco e la propagazione di eventuali incendi boschivi.

## **4) Fuochi pirotecnici e fiamme libere**

Su tutto il territorio comunale, anche al di fuori delle aree a rischio di incendio boschivo di cui all'art. 2 della richiamata L. 353/2000, il divieto di esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici.

Il Sindaco potrà autorizzare attività pirotecniche, nelle aree non a rischio di incendio boschivo, a condizione che sia richiesta e verificata preventivamente la documentazione attestante la dotazione, a cura del richiedente, di mezzi e di squadre antincendio idonee a presidiare l'area interessata dai fuochi e dal lancio di mongolfiere di carta per tutta la durata dell'attività, ed in grado di controllare ed estinguere nell'immediato l'eventuale innesco e propagazione di incendi.

Il Sindaco, inoltre, prima dell'inizio dell'attività pirotecnica, verificherà sul posto, a mezzo della Polizia municipale, l'effettiva presenza delle squadre, dei mezzi e dei presidi antincendio indicati nella documentazione presentata dal pirotecnico. Ove tali presidi siano inadeguati o insufficienti ossia in condizioni di vento e temperatura tali da aumentare il rischio di propagazione di eventuali incendi, il Sindaco sospenderà ossia annullerà l'attività pirotecnica.

#### **5) Obbligo di realizzazione delle fasce protettive**

I proprietari, gli affittuari e i conduttori dei campi a coltura cerealicola e foraggiera, a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, devono prontamente e contestualmente realizzare perimetralmente e all'interno della superficie coltivata una precesa o fascia protettiva sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno 10 metri e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti.

#### **6) Divieti per la bruciatura delle stoppie e dei residui vegetali**

Ai proprietari, agli affittuari ed ai conduttori, a qualsiasi titolo, di campi a coltura cerealicola o foraggiera il divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine di colture cerealicole e foraggere, nonché dei residui vegetali agricoli e forestali su tutto il territorio comunale nel periodo di validità del presente provvedimento.

#### **7) Divieto di bruciatura della vegetazione spontanea su terreni incolti e a riposo e loro gestione**

Ai proprietari, agli affittuari ed ai conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti, in stato di abbandono o a riposo, insistenti sul territorio comunale, il divieto assoluto di bruciare la vegetazione spontanea. Questi ultimi hanno, inoltre, l'obbligo di realizzare, fasce protettive o precese di larghezza non inferiore a 10 metri lungo tutto il perimetro del proprio fondo, prive di residui di vegetazione, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti.

### **PRESCRIZIONI GENERALI ED ATTIVITÀ DI PREVENZIONE**

#### **8) Aree boscate**

Ai proprietari, affittuari e conduttori, agli Enti pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi, di eseguire il ripristino e la ripulitura, anche meccanica, dei viali parafuoco, in particolare lungo il confine con piste forestali, strade, terreni seminativi, pascoli, incolti e cespugliati.

I proprietari, affittuari e conduttori a qualsiasi titolo di superfici boscate confinanti con insediamenti residenziali, turistici o produttivi e con colture cerealicole o di altro tipo, devono provvedere a proprie spese, a tenere costantemente riservata una fascia protettiva nella loro proprietà, larga almeno cinque metri, libera da specie erbacee, rovi e necromassa. In caso di grave incuria dell'ambiente e del territorio sono effettuate anche spalcatore e/o potature non oltre il terzo inferiore dell'altezza delle piante presenti lungo la fascia perimetrale del bosco, secondo la pianificazione forestale regionale.

Le suddette attività di prevenzione sono assoggettate ai procedimenti, anche semplificati, secondo le norme statali e regionali vigenti.

### **9) Attività turistiche e recettive**

Ai proprietari, ai gestori ed ai conduttori di strutture ricettive insistenti su aree urbane o rurali esposte al contatto con possibili fronti di fuoco, di mantenere in efficienza le fasce di protezione e le altre aree del proprio insediamento, secondo quanto disposto dalle regole tecniche di prevenzione incendi e dalle norme regionali.

Gli stessi dovranno essere dotati di piani di evacuazione con l'individuazione dei punti di raccolta che dovranno essere mantenuti costantemente liberi e accessibili ed adottare idonei sistemi di difesa antincendio nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e salvaguardia della pubblica incolumità.

## **VIGILANZA E SANZIONI**

### **10) Vigilanza**

Gli Organi di Polizia sulla base delle disposizioni dettate dai singoli Comandi di appartenenza, la Polizia Locale nonché tutti gli Enti territoriali preposti, sono incaricati di vigilare sulla stretta osservanza della presente Ordinanza, oltre che di tutte le Leggi e Regolamenti in materia di incendi boschivi e di interfaccia perseguendo i trasgressori a termini di Legge.

### **11) Sanzioni**

La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti sopra indicati, comporterà l'applicazione delle sanzioni già previste dalla legislazione vigente, ivi incluse le sanzioni penali, previste dalle normative statali sulle materie disciplinate dalla presente ordinanza.

Ogni altra violazione alle disposizioni della presente Ordinanza, relativamente al mancato rispetto dell'esecuzione degli interventi preventivi, per cui non sia già prevista una specifica sanzione, è punita con la sanzione amministrativa da un minimo di 25 euro ad un massimo di 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000.

### **12) Norme applicabili**

Per quanto non disposto con la presente Ordinanza si rinvia alla normativa regionale e statale vigenti in materia.

### **INFORMA**

che contro la presente ordinanza può essere promosso ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione all'Albo pretorio del Comune o, in alternativa, ricorso straordinario, entro centoventi giorni, al Presidente della Repubblica.

### **DISPONE**

che la presente Ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito internet istituzionale dell'Ente, nonché mediante affissione di manifesti su tutto il territorio comunale.

La presente Ordinanza viene trasmessa, per opportuna conoscenza e per quanto di competenza, a:

- il Prefetto della Provincia di Chieti;
- il Presidente della Giunta Regionale;
- il Direttore dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile;
- il Questore di Chieti;
- la Provincia di Chieti;
- il Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Chieti;
- il Comando Stazione dei Carabinieri Forestali di Casoli;
- il Comando Stazione dei Carabinieri di Torricella Peligna;
- la Direzione Provinciale ANAS;
- E-distribuzione;
- S.A.S.I. S.p.A.;
- Telecom Italia S.p.A.;
- la Polizia Locale Sede;
- i Responsabili di Area del Comune.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO  
F.to Zulli Mario

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Della suesesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 25-06-2025 al 10-07-2025.

Lì 25-06-2025

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to

*Copia conforme all'originale.*  
Lì

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
F.to